

**Regolamento per l'attuazione dell'Accordo 15 dicembre 2017 e 14 marzo 2018 riguardanti le "misure a favore del personale già dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici che siano poste in liquidazione coatta amministrativa" (Allegati 17 e 17/A al CCNL 22.02.2017).**

Nel corso della riunione tenuta dalla **Commissione paritetica ANIA-OO.SS.** il 12 settembre u.s., è stato approvato il presente documento avente ad oggetto le modalità applicative del Regolamento in parola, con riserva di sottoporlo all'esame della Delegazione di trattativa ANIA e delle Segreterie Sindacali Nazionali per opportuna ratifica.

- L'Accordo si applica al personale dipendente non dirigente licenziato dalle imprese poste in LCA a decorrere dal 22/02/2017 e al personale non dirigente licenziato da tale data e tutt'ora non occupato<sup>1</sup> delle società Progress, Faro e Novit; l'Accordo si sostanzia nell'impegno, da parte di ciascuna compagnia del settore, di riservare il 3% delle proprie assunzioni annuali al suddetto personale<sup>2</sup>.
- I connessi obblighi assuntivi troveranno applicazione dall' 01/10/2018 e l'impegno alle assunzioni delle imprese avrà una durata di 24 mesi dalla data di licenziamento di ciascun lavoratore.
- Il personale interessato sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata minima di 24 mesi (*NB: norma da rivedere alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Dignità che, com'è noto, prevedono la necessità di una causale giustificatrice per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi*)<sup>\*</sup>.

\*\*\*\*\*

- 1) Ai fini attuativi andrà predisposta (a cura dell'ANIA e delle OO.SS.) una "lista" del suddetto personale licenziato, che deve contenere per ciascun lavoratore le seguenti informazioni:
  - a) dati anagrafici/indirizzo e-mail e numero di telefono;
  - b) stato di famiglia ed eventuali familiari a carico;
  - c) pregresse esperienze lavorative, nonché livello di inquadramento, mansioni e trattamento economico da ultimo riconosciuto presso la società in LCA;
  - d) sede di lavoro;
  - e) data di licenziamento.

---

<sup>1</sup> Ai fini operativi e in considerazione della data di sottoscrizione del regolamento in oggetto verranno presi in esame le posizioni di quei lavoratori che risultano disoccupati almeno dal 1° gennaio 2018.

<sup>2</sup> Si rammenta che ai predetti effetti non rientrano tra le assunzioni poste in essere dalle imprese, sulle quali calcolare l'aliquota del 3%:

- le assunzioni effettuate in adempimento di obblighi di legge e i passaggi di personale conseguenti a trasferimenti d'azienda intervenuti, a decorrere dal 22 febbraio 2017, tra imprese che non fanno parte dello stesso Gruppo assicurativo;
- le assunzioni del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione;
- le assunzioni del personale dipendente dirigente;
- i "passaggi" di lavoratori già dipendenti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo assicurativo, avvenuti a decorrere dal 22 febbraio 2017.

- 7) Per quanto concerne le comunicazioni ai lavoratori interessati, le modalità di assunzione e le informazioni che devono intercorrere tra le Imprese, l'ANIA e le OO.SS., valgono le disposizioni di carattere generale stabilite ai punti 2-4 del Regolamento sottoscritto tra ANIA e OO.SS. il 15 dicembre 2017.
- 8) In relazione a quanto previsto dal Regolamento in oggetto sottoscritto da ANIA e dalle OO.SS. il 15 dicembre 2017, le disposizioni contenute nel presente documento scadranno, al pari del Regolamento medesimo, il 31.12.2019.

\*A seguito dell'avvenuto confronto in data 9 ottobre 2018 tra le Parti sottoscrittrici del CCNL 22 febbraio 2017 e dell'Accordo 15 dicembre 2017 avente a oggetto "*misure a favore del personale già dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici che siano poste in liquidazione coatta amministrativa*", le Parti medesime hanno convenuto che l'impegno all'assunzione del personale interessato avverrà con contratto a tempo determinato di durata minima di 12 mesi, eventualmente rinnovabile o prorogabile per altri 12 mesi subordinatamente alla sussistenza delle condizioni/causali previste dal Decreto Legge n. 87/2018, convertito in legge. Laddove il primo contratto a termine di 12 mesi non fosse prorogabile o rinnovabile per mancanza delle causali in questione, l'impegno di cui al presente Regolamento si riterrà assolto con l'erogazione, da parte dell'Azienda, di una somma aggiuntiva al TFR, pari a 6/12 della RAL percepita dal lavoratore interessato alla data della cessazione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto avverrà in ogni caso con conciliazione in sede sindacale ANIA.

L.c.s.

ANIA

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

FNA

SNFIA

UILCA